

Analisi comparata

Nella maggior parte dei paesi il diritto o la libertà di adottare azioni collettive è *garantito dalla Costituzione*, ad eccezione di Austria, Belgio, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito. In Germania ed in Finlandia tale diritto promana dalla libertà di associazione.

E' una sfera giuridica che, in molti paesi – considerata la mancanza di legislazione specifica in materia – si è per lo più *sviluppata tramite la giurisprudenza dei tribunali*. Ciò si è verificato in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

In 12 stati membri dell'Unione europea non esiste ancora una vasta giurisprudenza in tema di azioni collettive. In questi paesi, le azioni collettive sono regolamentate esclusivamente per legge. Lo stesso dicasi per Finlandia, Islanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Grecia ed Irlanda sono i due paesi in cui la regolamentazione viene effettuata sia per legge che in base alla giurisprudenza. Ciò vale in parte anche per la Francia, almeno per quanto riguarda il settore pubblico.

Base giuridica del diritto di adottare azioni collettive				
Paese	Costituzione	Legislazione	Giurisprudenza	Contrattazione collettiva
Austria	-	-	-	-
Belgio	-	-	+	-
Bulgaria	+	+	-	-
Croazia	+	+	-	-
Cipro				
Repubblica ceca				
Danimarca				
Estonia				
Finlandia	Nessun esplicito riferimento			
Francia		+ (nel settore pubblico)		
Germania	Nessun esplicito riferimento			
Grecia				
Ungheria				
Islanda				
Irlanda				
Italia				
Lettonia				
Lituania				
Lussemburgo				
Malta				
Paesi Bassi				
Norvegia				
Polonia				
Portogallo				
Romania				
Spagna				
Slovacchia				
Slovenia				
Svezia				
Regno Unito				

Norme in materia di sciopero nell'Unione a 27 ed in altri paesi europei ²⁰¹⁰Un'analisi comparata

La regolamentazione di questa sfera del diritto del lavoro da parte delle *parti sociali* stesse, tramite la contrattazione collettiva, è una caratteristica specifica di Danimarca, Finlandia, Svezia ed Irlanda.

In alcuni paesi — ivi compresi Belgio, Italia e Francia — il diritto ad intraprendere azioni collettive è un *diritto individuale*, mentre in altri paesi — quali Germania, Grecia, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Svezia — deve essere esercitato dai *sindacati*.

L'unione a 27 offre un quadro molto variegato per quanto riguarda i *diversi tipi di azioni collettive* utilizzate. Neppure lo stesso termine è sempre utilizzato per descrivere lo stesso tipo di azioni collettive. Inoltre, alcuni tipi di azioni collettive sono legali in alcuni sistemi giuridici, ma vietati in altri.

Nella maggior parte dei paesi, per lo meno in teoria, gli *scioperi squisitamente politici* sono vietati, ad eccezione di Danimarca (se brevi e per “ragionevoli motivi”), Finlandia, Irlanda, Italia e Norvegia.

Attualmente, in molti paesi, le *azioni di solidarietà* - a sostegno delle azioni primarie adottate da altri lavoratori — sono considerate legali a certe condizioni, ad eccezione di Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. In Germania ed in Italia la situazione relativa alle norme che regolamentano le azioni di solidarietà è alquanto complessa. In Spagna la loro legalità o meno deve essere stabilita caso per caso.

In questo ambito, il *picchettaggio* prende in considerazione soltanto la persuasione verbale; in questo caso è legale in tutti quei paesi che hanno contemplato questa forma di azione, ad eccezione della Francia. Al contrario, è costantemente vietata la violenza fisica.

Il *boicottaggio* è consentito in Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Svezia, ed il *blocco del lavoro* in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Il *rallentamento del lavoro*, quale forma legale di azione collettiva, si ritrova in Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito, mentre è proibito in Belgio, Danimarca e Francia.

Lo *sciopero bianco* è illegale in Danimarca, Francia e Norvegia, ma può essere utilizzato a Cipro, in Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Lo *sciopero dimostrativo* è consentito in Bulgaria, a Cipro, in Estonia, Germania, Ungheria, Lituania, Polonia e Romania. Nella maggior parte di questi paesi tale forma di azione viene limitata in termini di durata.

La situazione in Irlanda e nel Regno Unito è molto specifica nel senso che tutte le azioni collettive sono, in linea di principio, illegali, ma — dato che si contempla l'immunità in alcune specifiche circostanze — le rispettive forme di azione sono state considerate legali.

*Le azioni di tipo secondario a livello internazionale*¹ sono considerate legali in Belgio, Grecia (a certe condizioni), Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia e Svezia. Nella maggior parte dei paesi ciò è soggetto alla condizione che le azioni primarie intraprese all'estero siano lecite e legali.

¹ Per maggiori dettagli vedi Clauwaert 2002 ed Aaltonen 1999.

Base giuridica del diritto di intraprendere azioni collettive								
Paese	Blocco del lavoro	Boicottaggio	Rallentamento del lavoro	Sciopero bianco	Picchettaggio	Sciopero a fini politici	Sciopero di solidarietà	Sciopero dimostrativo
Austria								
Belgio								
Bulgaria								
Croazia								
Cipro								
Repubblica ceca								
Danimarca								
Estonia							+ (3 giorni)	+ (1 ora)
Finlandia								
Francia								
Germania								
Grecia								
Ungheria								+ (2 ore)
Islanda								
Irlanda								
Italia								
Lettonia								
Lituania								+ (2 ore)
Lussemburgo								
Malta								
Paesi Bassi								
Norvegia								
Polonia							+ (1/2 giornata)	
Portogallo								
Romania								+ (2 ore)
Spagna								
Slovacchia								
Slovenia								
Svezia								
Regno Unito								

In tutti i paesi esaminati si ritrovano *restrizioni* del diritto di intraprendere azioni collettive. Esse possono ricollegarsi all'obbligo di mantenere la pace, alla necessità di adoperarsi per una soluzione pacifica delle vertenze prima di adottare azioni collettive o l'esigenza di assicurare servizi minimi essenziali in alcuni settori durante lo sciopero. In egual misura, alcune categorie di lavoratori – ad esempio i dipendenti pubblici o le forze armate – possono essere escluse dal diritto di intraprendere azioni collettive; queste ultime devono poter essere considerate proporzionate o costituire una sorta di “ultima ratio”; può rendersi necessario rispettare un periodo di notifica o effettuare una consultazione prima di intraprendere l'azione collettiva.

Restrizioni del diritto di intraprendere azioni collettive						
Paese	Obbligo di mantenere la pace	Requisito procedurale		Utilizzo di crumiri	Composizione pacifica delle vertenze	“Ultima ratio”
		Notifica	Consultazione preliminare alla proclamazione dello sciopero			
Austria	+					
Belgio	+ non applicabile giuridicamente					
Bulgaria						
Croazia						
Cipro		+(rinnovo del contratto collettivo)				
Repubblica ceca						
Danimarca		+ (tramite contratto collettivo)	+ (tramite contratto collettivo)			
Estonia						
Finlandia						
Francia		+ (settore pubblico)				
Germania			+ (da parte del sindacato)			
Grecia						
Ungheria						
Islanda						
Irlanda						
Italia						
Lettonia						
Lituania						
Lussemburgo						
Malta						
Paesi Bassi			+ (da parte del sindacato)			
Norvegia						
Polonia						
Portogallo			+ (se non sindacato)			
Romania						
Spagna						
Slovacchia						
Slovenia						
Svezia						
Regno Unito						

Una caratteristica tipica di quasi tutti i sistemi di relazioni industriali – ad eccezione della Francia – è l'*obbligo* di mantenere la *pace*, che deriva dagli accordi collettivi e che proibisce azioni collettive durante il periodo di validità dell'accordo collettivo stesso.

I *requisiti procedurali* esistono sia norma di legge che nell'ambito dei contratti collettivi e fanno per lo più riferimento ai periodi di notifica, alle consultazioni da intraprendere prima della proclamazione di uno sciopero ed alle procedure di conciliazione.

I *periodi di notifica* da rispettare sono molto diversi a seconda dei vari paesi e variano dall'obbligo di annunciare un'azione collettiva fra le 24 ore ed i 7 giorni o persino i 14 giorni precedenti.

L'obbligo di effettuare una *consultazione* prima della proclamazione di uno sciopero può esistere sia in fase di registrazione che, come in Danimarca, nell'accordo collettivo. Oppure, come nel caso di Germania ed Olanda, deve essere sancito nello statuto sindacale.

Una certa *procedura di composizione delle controversie*² deve essere rispettata o utilizzata prima di poter intraprendere un'azione collettiva. E' questo il caso di Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Romania e Slovenia.

In nessuno dei paesi presi in esame possono essere utilizzati in alcun modo *crumiri* per sostituire i lavoratori in sciopero.

In pochissimi paesi un'*azione collettiva può essere posticipata* per un certo periodo di tempo.

Ciò è possibile in Estonia, Finlandia, Norvegia, Spagna e Svezia e può essere effettuato dal governo, dal Ministero del Lavoro o dal Parlamento a seconda delle norme nazionali vigenti. Il differimento varia dai 14 giorni della Svezia e della Finlandia, fino al mese dell'Estonia.

Nella maggior parte dei paesi membri dell'Unione europea, il fatto di interrompere il lavoro per prendere parte ad un'azione collettiva non è più considerato *violazione del contratto di lavoro*. Infatti, il contratto – e, pertanto, i due principali obblighi che ne derivano, vale a dire quello di lavorare e di essere retribuiti - sono sospesi. Il fatto di partecipare ad un'azione collettiva è ancora considerato una violazione in Austria, Danimarca, Irlanda e Regno Unito.

Uno *sciopero* illegale può portare al licenziamento dei lavoratori che hanno preso parte all'azione o all'obbligo di corrispondere un risarcimento per danni (da parte del sindacato o del singolo lavoratore, o da parte di entrambi).

2 Per maggiori dettagli vedi: Dùvel *et al.* 2004.